

Rassegna della Giustizia Militare

**Rivista di
Diritto e Procedura penale militare**



**GIUSTIZIA
MILITARE**



**MINISTERO
DELLA DIFESA**

Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca



in copertina

*Particolare dell'antica incisione di Pietro Santi Bartoli
raffigurante la decorazione della facciata di Palazzo
Cesi di via della Maschera d'Oro, eseguita da Polidoro
da Caravaggio e Maturino da Firenze*

Periodico trimestrale a carattere scientifico
a cura della
PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Direttore Responsabile

Dott. Maurizio **BLOCK**

Capo Redattore

Col. E.I. Sebastiano Prof. **LA PISCOPIA**

Comitato editoriale

Avv. PhD Andrea **CONTI**

Magg. E.I. Saverio Prof. **SETTI**

Magg. E.I. Pierpaolo **TRAVAGLIONE**

Redazione

Luogotenente (A.M.) Antonio **MATTEIS** - Content manager, Graphic editor e IT Consulting

Maresciallo Capo (CC) Giovanna **COLANGELI** - Segreteria amministrativa e Curatore editoriale

Direzione e Redazione:

Via degli Acquasparta 2 - 00186 Roma linea civile: 06-46915.1555 - linea militare: 205-1555

e-mail: rassegnagiustiziamilitare@gm.difesa.it

Grafica, composizione e impaginazione a cura della Redazione

Proprietario ed Editore **Ministero della Difesa**

iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale Civile di Roma al n. 16019 in data 9-VIII-1975

diffuso attraverso la rete internet sul sito Istituzionale della Difesa (ISP: www.difesa.it)

http://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Pagine/default.aspx

ISSN: 0391-2787

COMITATO SCIENTIFICO

Presidente: Paola **BALDUCCI**

Giulio **BARTOLINI**, Francesco **CALLARI**, Ida **CARACCILO**,
Antônio Pereira **DUARTE**, Paolo **FERRUA**, Luigi Maria **FLAMINI**,
Susanna **FORTUNATO**, Manlio **FRIGO**, Francesca **GRAZIANI**,
Stefano **MANACORDA**, Marina **MANCINI**, Sergio **MARCHISIO**,
Massimo **PAPA**, Gian Maria **PICCINELLI**, Fausto **POCAR**,
Mauro **POLITI**, Ranieri **RAZZANTE**, Pierpaolo **RIVELLO**,
Natalino **RONZITTI**, Antonio **SCAGLIONE**, Annita Larissa **SCIACOVELLI**,
Deborah **SCOLART**, Ludwig **VAN DER VEKEN**, Giovanni Paolo **VOENA**

COMITATO DI REVISIONE

Presidente: Paolo **BENVENUTI**

Samuel **BOLIS**, Fabio **CAFFIO**, Gaetano **CARLIZZI**, Giovanni **CHIARINI**,
Lorenzo **DEL FEDERICO**, Valeria **EBOLI**, Iole **FARGNOLI**, Alfonso **FURGIUELE**,
Clelia **IASEVOLI**, Giulio **ILLUMINATI**, Carlotta **LATINI**, Carlo **LONGOBARDO**,
Anna **MARCONCINI**, Giuseppe **MAZZI**, Giuseppe **MELIS**, Domenico **NOTARO**,
Gianluca **PASTORI**, Mariateresa **POLI**, Silvio **RIONDATO**, Fabrizio **SCARICI**,
Sergio **SEMINARA**, Giovanni **SERGES**, Giorgio **SPANGHER**,
Massimiliano **STRAMPELLI**, Carmelo Elio **TAVILLA**, Gioacchino **TORNATORE**

Atti del convegno

***“Codice dei crimini internazionali:
impegno per una giustizia internazionale effettiva”***

**Roma, Corte Suprema di Cassazione – aula
Magna, 16 maggio 2023**

INDICE DEL NUMERO 3 / 2023

Apertura evento

Introduzione Procuratore generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione

Dott. Maurizio Block p. 1

Intervento della Prima Presidente della Corte di Cassazione

Dott.ssa Margherita Cassano p. 2

Intervento del Primo Presidente emerito della Corte di Cassazione

Dott. Pietro Curzio p. 4

Intervento del Giudice della Corte penale internazionale

Prof. Rosario Aitala p. 5

Prima sessione

Genocidio e crimini contro l'umanità

Prof. Francesco Palazzo p. 8

Problematiche inerenti all'elaborazione del Codice dei crimini internazionali

Dott. Antonio Mura p. 12

Principio di giurisdizione universale

Prof. Salvatore Zappalà p. 14

La tutela delle persone protette

Dott. Ezechia Reale p. 17

La questione dell'immunità davanti alla Corte penale internazionale

Prof.ssa Ida Caracciolo p. 22

La dosimetria della pena per i crimini internazionali

Prof.ssa Mariavaleria del Tufo p. 25

Seconda Sessione

Intervento del Professore emerito di Diritto internazionale

Prof. Fausto Pocar p. 28

Il riparto tra giurisdizione ordinaria e militare

Dott. Maurizio Block p. 29

I profili della imputazione: i contorni della “criminalità collettiva” nel progetto di Codice dei crimini internazionali

Prof. Stefano Manacorda p. 32

Profili dei crimini di guerra

Prof. Giulio Bartolini p. 37

Il crimine di aggressione

Prof. Mauro Politi p. 41

Tavola rotonda

Le responsabilità di comando

Prof.ssa Chantal Meloni p. 47

Profili normativi dell'arruolamento dei minori

Gen. C.A. Salvatore Luongo p. 52

Non mi soffermo sui contenuti di dettaglio dei progetti di intervento legislativo. Vorrei solo ricordare che l’indeffettibilità del Codice deriva da almeno quattro ottime ragioni. Prima. L’Italia deve completare il percorso di riconoscimento nell’ordinamento interno dello Statuto di Roma del 1998. L’ha fatto in prima battuta nel 2012 sulla spinta della guerra in Libia, attuando solo la parte riguardante la cooperazione internazionale, ora deve farlo anche per la seconda parte. Secondo. A mio modo di vedere sussiste un obbligo internazionale costituito dallo Statuto che impone agli Stati parte di attribuire specifica rilevanza penale alle fattispecie incriminatrici di cui all’articolo 5 negli ordinamenti interni, e di prevedere i necessari criteri di radicamento giurisdizionale, compresa l’universalità. La filosofia del principio di complementarietà su cui è costruita la Corte penale internazionale affida agli Stati la responsabilità primaria di reprimere le atrocità internazionale, cosa che l’Italia non può fare. Terzo. È necessario tutelare la sovranità penale italiana. Se la Corte dovesse trovarsi a decidere un conflitto di giurisdizione fra l’ordinamento italiano e la propria giurisdizione deciderebbe certamente in favore della giurisdizione internazionale, considerato che l’Italia non prevede nel proprio ordinamento i crimini contro l’umanità, l’aggressione e diversi crimini di guerra, come l’arruolamento e l’impiego di bambini soldato. C’è infine una scelta etica che credo la Repubblica non possa sfuggire. L’Italia deve proscrivere *tutti* i crimini internazionali, nessuno escluso, e poterli perseguire a prescindere da criteri di collegamento con lo Stato, con la sola ragionevole condizione della presenza del reo nel territorio. La Repubblica deve essere un territorio ostile per i criminali internazionali. È necessario, questo è un punto su cui abbiamo molto riflettuto nei nostri lavori, conferire un respiro diverso alla giurisdizione interna, seguire un percorso di progressiva universalizzazione della giustizia che sta permeando l’ambiente internazionale da alcuni anni a proposito dei reati che per la loro gravità, estensione e impatto ledono la dignità di tutte le persone del mondo, a prescindere dal luogo in cui sono commessi e dalla nazionalità del reo e della vittima, e mettono a rischio la sopravvivenza dell’umanità. Vi ringrazio.

Genocidio e crimini contro l'umanità

Prof. Francesco Palazzo

Dopo gli interventi delle illustri autorità e personalità che mi hanno preceduto, apprendo autorevolmente questo Convegno nella prestigiosa Aula Magna della Corte di cassazione, al sottoscritto s'impone a maggior ragione l'obbligo della brevità, essendo il mio ruolo semplicemente quello di coordinare la prima sessione dei nostri lavori. Non intendo, però, rinunciare ad esprimere il mio più vivo e sincero ringraziamento alla Procura Generale Militare e, personalmente, al Procuratore Generale Dott. Maurizio Block, per aver voluto promuovere il Convegno e per avermi chiamato a parteciparvi. Interpreto questo suo gesto, non solo come un'espressione di squisita cortesia nei miei confronti, ma anche come una manifestazione implicita di riconoscimento per il lavoro svolto dalla Commissione ministeriale che ho avuto l'onore di coordinare insieme al Prof. Fausto Pocar e che ha trovato proprio nel Procuratore Generale dott. Block uno dei suoi punti di riferimento più autorevoli e sicuri per il costruttivo e sereno svolgimento dei lavori: e per il suo prezioso contributo ai lavori della Commissione ancora sento di doverlo ringraziare pubblicamente.

Questo nostro incontro, al momento in cui venne concepito e promosso, nasceva probabilmente con altri intenti e in una situazione diversa da quella odierna. Ma non per questo il nostro incontro odierno ha perduto d'importanza e di significato: tutt'altro! Anzi, direi che il suo svolgimento acquista oggi un senso particolare. È verosimile che l'intenzione originaria fosse, infatti, quella di contribuire oggi alla conoscenza e alla discussione di un progetto di *codice dei crimini internazionali* che allora si supposeva avesse già potuto iniziare il suo cammino legislativo. Così non è stato, per vicende che sono note a tutti e per ragioni che rimangono ignote a molti. Ed è perciò che questa occasione odierna è particolarmente felice per ribadire qui, alla presenza delle più alte autorità della giurisdizione ordinaria e militare, che – come è stato anche di recente ripetuto – quella dei crimini internazionali rimane per l'Italia “una questione prioritaria e qualificante”, che non stempera la sua urgenza col passare degli anni, dei lustri e dei decenni, dall'approvazione dello Statuto di Roma, ma che, al contrario, diventa sempre più pressante sotto il crescente proliferare dei crimini “enormi” in luoghi sempre più vicini a noi: purtroppo, l’“attualità” dei crimini internazionali pone anche il nostro Stato di fronte alle sue responsabilità dinanzi alla comunità internazionale oltre che dinanzi a sé stesso.

La prima sessione del Convegno che ora si apre è dedicata ai *crimini di genocidio e contro l'umanità*. Non è certo una scelta casuale quella di prendere le mosse proprio da questa categoria di crimini internazionali. Sembra, invero, di poter dire che proprio questo sia il nucleo oggi più significativo, anche senza volere e potere instaurare improbabili graduatorie tra le varie tipologie confluenti nei crimini internazionali. In effetti, mentre i crimini di guerra trovano già una loro previsione e in qualche modo consolidazione in una disciplina anche interna nel codice penale militare di guerra, ancorché bisognosa di revisione e aggiornamento, la categoria dei crimini contro l'umanità sembra essere quella per così dire trainante del sistema della giustizia penale internazionale. Si tratta, infatti, di una categoria concettualmente, e a poco a poco anche storicamente, in espansione via via che si accentua la sensibilità per le offese recate alla dignità umana o a beni di cui si scopre viepiù il loro carattere planetario. Non solo si discute se riconoscere al terrorismo il carattere universale in quanto aggressivo di vittime indeterminate e, come tali, sacrificate non solo nella vita e nella loro incolumità ma prima di tutto nella loro dignità. Ma non mancano studiosi che tendono a qualificare come contro l'umanità fatti molto diversi, come ad esempio la clonazione umana ovvero l'ecocidio. In definitiva, la vitale evolutività della categoria dei crimini contro l'umanità è tale per cui si può addirittura profilare un suo affrancamento dal tradizionale “elemento di contesto” costituito dall'attacco vasto e sistematico a una popolazione o a una sua parte.

Insomma, l'urgenza di dare spazio ai crimini contro l'umanità secondo le indicazioni dello Statuto di Roma, è resa tanto più impellente dal fatto che probabilmente già quella categorizzazione

rischia di essere in via di superamento dall'evoluzione della sensibilità giuridica in tema di offese estreme all'umanità come tale.

Impegnarsi a legiferare sui crimini contro l'umanità, e più in generale sui crimini internazionali, significa lavorare su due distinti piani. L'uno è quello delle fattispecie criminose, l'altro quello della giurisdizione: con gli evidenti ed immancabili nessi tra i due profili.

Quanto alle fattispecie criminose, si è avuto occasione di leggere anche recentemente che non vi sarebbe alcuna necessità di dare attuazione allo Statuto di Roma, prevedendo nuove ipotesi criminose ritagliate su quest'ultimo. Si osserva, infatti, che i fatti costitutivi dei crimini internazionali sono già previsti come reato dai corrispondenti reati comuni, omicidio, lesioni, sequestro di persona, violenza sessuale, ecc. Così che non vi sarebbe, o sarebbe del tutto marginale, il pericolo di un difetto di tutela.

Si tratta evidentemente di uno strano modo di argomentare, discutibile almeno sotto due profili. A parte le possibili lacune di tutela rispetto soprattutto ai crimini contro l'umanità e alla loro possibile evoluzione, è chiaro da un lato che il *disvalore* dei crimini internazionali è radicalmente diverso da quello dei "corrispondenti" reati comuni, e che tale specifico disvalore s'incarna per l'appunto in quell'elemento di contesto che attribuisce carattere massivo ai crimini internazionali differenziandone l'essenza lesiva rispetto ai reati comuni. Sostenere l'idea che non vi sarebbe necessità di una codificazione dei crimini internazionali in ragione della presenza di ("corrispondenti") reati comuni, sarebbe come dire che non v'è bisogno del peculato poiché esiste l'appropriazione indebita o – al limite del paradosso – che non v'è bisogno dell'omicidio poiché esistono già le lesioni personali...

Dall'altro lato, è chiaro che la previsione dei crimini internazionali, ancorché corrispondenti a taluni reati comuni, si accompagna ad un loro trattamento sanzionatorio differenziato e più grave: a cominciare dalle pene principali comminate per finire con la loro imprescrittibilità e la giurisdizione universale che li caratterizza. Con la conseguenza che l'assenza dei crimini internazionali ben potrebbe costituire un dato di fatto tale da far dire alla Corte penale internazionale che il nostro ordinamento non è nelle condizioni, è *unable*, di reprimere adeguatamente quei fatti gravissimi; così da giustificare l'avocazione a sé da parte della Corte della competenza a conoscere tali fatti.

Quanto alla giurisdizione, vengono in considerazione due aspetti diversi sui quali si è intrattenuta a lungo la Commissione, ben consapevole delle loro implicazioni anche politiche.

In primo luogo, il tema della giurisdizione *universale*. Indubbiamente la soluzione di perseguire questi reati indipendentemente da ogni elemento di collegamento con lo Stato discende, e ne è la conseguenza logica ed ineludibile, del disvalore intrinseco di quei reati, i quali in effetti offendono l'intera umanità o la persona umana come tale. Peraltro, esigenze pratiche di evitare che la giurisdizione universale si risolva in un groviglio inestricabile di pretese punitive manifestate da molteplici Stati o comunque in una sorta di "caccia" indiscriminata da parte di uno Stato a colpire crimini internazionali, rendono del tutto logico condizionare la giurisdizione universale all'unico presupposto della presenza del colpevole nel territorio dello Stato, evitando così quelle contaminazioni con la politica che si avrebbero subordinando la giurisdizione alla richiesta del ministro della giustizia (salvo il crimine di aggressione, che costituisce un po' un capitolo a sé).

Ciò premesso, è chiaro però che l'adozione della giurisdizione universale potrebbe condurre all'esercizio della potestà punitiva dello Stato italiano (essendo presente l'autore sul territorio nazionale) nei confronti di qualunque soggetto che si assuma autore di un crimine internazionale, anche se non vi fosse nessun collegamento non solo con lo Stato italiano ma neppure con alcuno degli Stati aderenti allo Statuto. E, come è ben noto, tra gli Stati che non sono Parti dello Statuto ve ne sono taluni, o uno in particolare, che sono tradizionalmente legati da forti vincoli di amicizia con l'Italia. La possibilità di intraprendere l'esercizio dell'azione penale, per iniziativa incontrollabile e magari un po' avventata di qualche pubblico ministero, potrebbe avere conseguenze politiche decisamente rilevanti e inopportune sotto il profilo diplomatico. D'altra parte, la scelta di non subordinare la giurisdizione alla richiesta del ministro appare non meno fondata di quelle preoccupazioni politico-diplomatiche.